



COMUNE DI VILLA BISSOSI
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27035

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4 SEDUTA DEL 27.04.2016 ALLE ORE 21.00

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2016 -**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
FASSARDI GIUSEPPE SINDACO	X		7 – PAROLINI MARCO	X	
1 – VIGANO' RINO	X		8 – CAMPANA ROCCO	X	
2 – PENATI PAOLO		X	9 – OSORIO BONILLA MARIA LUDIVIA	X	
3 – RUSSO ANGELO	X		10 – VIGANO' RODOLFO	X	
4 – ZAMPOLLO ALBERTINO	X				
5 – PEGOIANI GIUSEPPE		X			
6 – LAPORATI PAOLO		X	TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale dott. Umberto Fazia Mercadante

Il Sig. Giuseppe Fassardi - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art 54 D.Lgs 15/12/1997 n.446, in materia di approvazione tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che *“ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 1° Marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti Locali è stato prorogato al 30 Aprile 2016;

VISTO l'art.1, comma 639 L.27/12/2013 n.147 (Legge Stabilità 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunale;

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- È stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- È stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D) ed E) non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- È stata riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28/12/2015 n.208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008/2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *“ al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi*

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015" e che " la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 24/12/2013 n.147, né per gli ent locali che deliberano il predisse sto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs 18/08/2000 n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lds n.267 del 2000"

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 03/08/2015 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1 commi 707-721 L. 27/12/2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l' anno 2016 prevede:

- La non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8, ed A/9;
- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art.1 comma 380 L. 24/12/2012 n.228 che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di dover procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, (genitori/figli) con Registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di una sola unità abitativa in Italia, così come previsto dall'art 1 comma 10 Legge n.208/2015	9,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riservata esclusivamente allo Stato
Aliquota per i terreni agricoli	10,50 per mille

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria,(IMU) del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate con propria precedente deliberazione n.3 del 27/04/2016

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO che sono state assolte le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs n.267/2000 senza formulare osservazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1-DI STABILIRE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica Municipale (IMU) con effetto dal 1° Gennaio 2016:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, (genitori/figli) con Registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di una sola unità abitativa in Italia , così come previsto dall'art 1 comma 10 Legge n.208/2015	9,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riserva esclusivamente allo Stato
Aliquota per i terreni agricoli	10,50 per mille

2- DI CONFERMARE l'importo della detrazione di €.200,00 per l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica;

Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza:

con separata votazione resa in forma palese,

delibera

-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI VILLA BISCOSSI
Provincia di PAVIA

PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 27.04.2016

PARERI DI REGOLARITA'

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e art.147 bis comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
(F.to Vigano' Anna Rita)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art.147 bis, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Umberto Fazio Mercadante

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Fassardi Rag. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Umberto Fazia Mercadante

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14.05.2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al 29.05.2016

Dalla residenza comunale, li 14.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Umberto Fazia Mercadante

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale li 14.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva il giorno...25/05/2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,c. 3, del T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Umberto Fazia Mercadante

